

COMUNE DI VILLAVERLA

PROVINCIA DI VICENZA

**REPERTORIO N. 12.01**

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA MORTUARIA

A CURA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE DEMOGRAFICO CULTURALE

# REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

## PREMESSA

Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria regola le competenze e funzioni comunali, nonché quant'altro non previsto dalla legge 23/12/1978 n. 833, D.lg. 30/12/1992 n. 502, dal D.P.R. 10 Settembre 1990, N. 285, e da altre norme di Legge o regolamento a carattere nazionale o regionale, cui si rinvia.

## TITOLO I° - NORME GENERALI -

### ART. 1

#### POLIZIA MORTUARIA NEL COMUNE

1. La Polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.
2. Le Funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli Uffici e Servizi Amministrativi e Tecnici del Comune e del Servizio di igiene pubblica o del coordinatore sanitario dell'U.S.L.L., per quanto di competenza.
3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di Polizia Mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate con il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

### ART.2

#### RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

### ART.3

#### SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
  - a) la visita necroscopica;
  - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
  - c) il recupero e relativo trasporto delle salme in caso di morte avvenuta sulla pubblica via e in luogo pubblico;
  - d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;

- e) l'inumazione in campo comune;
  - f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
  - h) l) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione di Giunta Comunale.
4. Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 32, 2° comma, lettera g) della Legge 8 giugno 1990, N. 142, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

#### ART. 4 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10 Settembre 1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
  - b) copia del presente regolamento;
  - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
  - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
  - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, N. 241.

#### TITOLO II° DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

##### ART.5

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero, oppure presso Ospedali o altri Istituti sanitari.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto della salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

#### TITOLO III TRASPORTI FUNEBRI

##### ART. 6 MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Il Responsabile dell'ufficio comunale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

#### ART. 7 ESERCIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI

Nel territorio del Comune il servizio trasporti funebri è esercitato da parte di Ditte private.

#### ART. 8 ORARIO DEI TRASPORTI FUNEBRI

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari di effettuazione dei trasporti funebri.
2. La richiesta di effettuazione dei trasporti funebri è fatta tenuti presenti gli orari determinati ai sensi del I° comma e le richieste pervenute in precedenza.
3. Di norma i servizi di trasporto funebre non vengono effettuati nei giorni di domenica o negli altri giorni festivi. Il Sindaco potrà consentire deroghe per particolari motivi (esempio, più festività consecutive, decesso in abitazione di venerdì, ecc.).

#### ART. 9 MODALITA' DEI TRASPORTI

1. Il servizio di trasporto funebre deve essere eseguito con idonei carri funebri chiusi.
2. L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di bambini di età inferiore ai dieci anni, dei nati morti, dei feti, di cassette ossario, di ossa o parti di cadavere. In questi casi il trasporto può essere eseguito con auto privata chiusa.
3. In casi particolari il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato a piedi, recando il feretro a spalle.

#### ART.10 PERCORSI DEI TRASPORTI FUNEBRI

1. Il Sindaco determina i percorsi dei trasporti funebri con propria ordinanza.
2. In casi particolari, a richiesta dei familiari, possono essere autorizzati, caso per caso, percorsi diversi.

ART.11  
TRASPORTI PARTICOLARI

1. Quando la salma non sia nella propria abitazione (deposito di osservazione, obitorio, ospedali, ecc.) il Sindaco, a richiesta dei familiari, con proprio provvedimento può autorizzare che il funerale abbia inizio dall'abitazione, dove la salma verrà trasferita, in forma privata, prima dell'orario richiesto per il servizio di trasporto funebre.
2. I trasporti in forma privata avranno comunque luogo nel rispetto degli orari stabiliti per i normali trasporti funebri.
3. Analogamente potranno essere autorizzati trasporti in forma privata per i luoghi diversi dall'abitazione ove si attribuiscono speciali onoranze.

TITOLO IV°  
CIMITERI – SERVIZI – COSTRUZIONE

ART.12  
SERVIZIO DI CUSTODIA

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico dei cimiteri.
2. Il servizio di custodia dei cimiteri è assicurato con personale comunale o mediante convenzione di terzi.
3. Il responsabile del servizio di custodia sovrintende all'attività dei custodi e svolge le incombenze attribuitegli dal D.P.R. 10/09/1990, N. 285 e dal presente regolamento.

ART.13  
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE – DELIMITAZIONE DEI REPARTI

1. Nei cimiteri sono delimitati i seguenti reparti:
  - a) Campi di inumazione;
  - b) Campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
  - c) Campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale per famiglie o collettività;
  - d) Tumulazioni individuali (loculi);
  - e) Tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia);
  - f) Cellette ossario;
  - g) Ossario comune.
  - h) Area per inumazione feretri estumulati.
2. La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste in esse deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R 10/09/90, N. 285.

ART.14  
CAMPI AD INUMAZIONE

1. Nei campi ad inumazione, a richiesta dei familiari, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba (lapide), come indicato nell'art. 28.
2. L'installazione del copritomba, la sua manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenutevi, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/09/90, N. 285.

#### ART.15 SEPOLTURE PRIVATE

1. Le sepolture private consistono nella concessione del diritto d'uso di:
  - a) Loculi per la tumulazione individuale per la durata di 30 anni;
  - b) Tombe di famiglia (file di loculi) per la tumulazione di famiglie o collettività per la durata di 99 anni;
  - c) Cellette ossario per la durata di 20 anni;
  - d) Tombe private ad inumazione per la durata di 99 anni;
2. Le concessioni di cui alla lettera a) e c) possono essere rinnovate a richiesta dei concessionari per la durata prevista dal regolamento comunale vigente all'atto del rinnovo della concessione e per una sola volta.
3. Le concessioni di cui alla lettera a) non possono essere utilizzate negli ultimi dieci anni dalla prima concessione, se non previo rinnovo, ferma restando la continuità della concessione.
4. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione.
5. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito dalla Giunta Comunale.

#### ART.16 CREMAZIONE

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

#### ART.17 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dalla inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. In ogni caso, sono esumazioni ordinarie quelle relative a cadaveri per i quali il processo di mineralizzazione sia completato, anche se il periodo di inumazione ecceda i 10 anni.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione.
3. I feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere e per una durata minima di 5 anni
4. Il Sindaco regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie con proprio provvedimento.
5. E' ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie.
6. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie si possono effettuare in qualunque periodo dell'anno (sarebbe consigliabile evitare i mesi di luglio e agosto).

#### ART.18 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate nell'articolo precedente.
2. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie sono autorizzate dall'Autorità Giudiziaria o dal Sindaco su richiesta dei familiari.
3. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie sono soggette ad apposita tariffa ogni qualvolta siano richieste dai familiari o sia prevista la conservazione dei resti mortali in sepolture private o, comunque, una destinazione diversa dal collocamento in ossario comune.
4. Nel caso di esumazioni straordinarie è vietata la presenza di familiari o di altre persone diverse dal personale comunale o da quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio, salve le diverse disposizioni che l'autorità Giudiziaria ritenga di impartire.
5. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare nei mesi da ottobre ad aprile, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria.

#### ART.19 RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo che non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

#### ART.20 OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali é consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio demografico.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### ART.21 DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

#### ART.22

#### RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. I rifiuti provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni sono considerati rifiuti speciali e vanno smaltiti separatamente dai rifiuti urbani, così come previsto dall'art. 12 del Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 219 del 26.6.2000.

#### TITOLO V

#### ART.23

#### SEPOLTURE PRIVATE

1. La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepolture indicate all'art. 15 1° comma, lettere a) b), c), d),
2. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
3. Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione redatto nella forma dell'atto pubblico, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
4. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - la natura della concessione e la sua identificazione,
  - la sua durata,
  - la persona o le persone o, nel caso di Enti e collettività, degli organi del concessionario,
  - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione,
  - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso,
  - la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista,
  - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.
5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto e comporta l'immediata decadenza dalla concessione.
6. E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.

7. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
8. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse, a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

#### ART.24 CONCESSIONARI

1. Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti od istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza oppure se l'atto di concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, allegata all'atto di concessione, e nella quale risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato.
2. Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia.
3. Per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate nell'art. 433 codice civile, salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della stipula dell'atto di concessione.
4. Nel caso di cui al comma precedente, l'individuazione dei soggetti per i quali il diritto di sepoltura è ristretto od ampliato deve essere esattamente indicata o ne devono essere precisati i criteri di individuazione.
5. Nelle sepolture private a tumulazione, a richiesta dei concessionari e dietro versamento dell'apposita tariffa da parte degli stessi, oltre alle persone del concessionario e della sua famiglia, può essere autorizzata la tumulazione di persone che siano state conviventi con il concessionario o con persone della sua famiglia al momento del decesso, nonché di salme di persone che abbiano acquistato particolari benemerienze nei confronti del concessionario.
6. Le particolari benemerienze nei confronti del concessionario, di cui al comma precedente, devono risultare da dichiarazione resa, anche contestualmente alla richiesta, dal concessionario al momento della richiesta di autorizzazione alla tumulazione.
7. La richiesta del concessionario e ogni altra dichiarazione occorrente per la tumulazione di persone diverse dal concessionario e membri della sua famiglia sono autenticate da uno dei pubblici ufficiali indicati nell'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e con le modalità ivi indicate.

#### ART.25 CONCESSIONI A COLLETTIVITA', ENTI OD ISTITUZIONI

1. Oltre a quanto previsto dall'art. precedente, l'atto di concessione in favore di collettività, enti od istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

#### ART.26

## MODALITA' PER OTTENERE UNA CONCESSIONE CIMITERIALE

2. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Sindaco, indicando il Cimitero, il tipo della concessione richiesta e, se la richiesta viene provvisoriamente presentata da terzi, il concessionario.
3. La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.
4. Ad eccezione delle concessioni riguardanti tombe di famiglia, le concessioni di sepolture private hanno luogo solo in occasione della sepoltura delle persone cui sono destinate e vengono assegnate per ordine progressivo in senso verticale con il sistema a serpente.
5. La prenotazione del loculo sotto o sopra a quello del defunto può essere concessa solo al coniuge superstite, ai familiari superstiti di età superiore ai 60 anni dello stesso nucleo familiare e che abbiano con il defunto i seguenti gradi di parentela: genitore o figlio, fratelli o sorelle purché al momento della domanda di prenotazione risultino essere celibi, nubili o vedovi e risiedano nello stesso domicilio dell'estinto.

### ART.27

#### VIGILANZA DEL SINDACO

1. Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Sindaco, a richiesta del concessionario.
2. Il Sindaco esercita la vigilanza non solo ai fini della polizia mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

### ART.28

#### SEPOLTURE PRIVATE AD INUMAZIONE

1. Le sepolture private ad inumazione vengono concesse, a domanda, esclusivamente al momento della sepoltura della persona cui sono destinate e sono assegnate per ordine progressivo. In nessun caso può essere concessa più di una sepoltura privata ad inumazione al momento della sepoltura di un'unica salma.
2. Le singole aree oggetto di concessione di sepoltura privata ad inumazione hanno le misure di cm 220 per cm 140 e la profondità di cm 250.
3. Sulle aree in concessione può essere autorizzata, a richiesta, l'installazione di un copritomba della misura massima di cm 200 per cm 80 e comunque per una superficie coperta non superiore ai due terzi della superficie risultante al 2° comma. L'altezza dei manufatti installati non può superare i cm 100 dal piano campagna.
4. Per quanto riguarda la conservazione in decoroso stato e la manutenzione delle installazioni effettuate, trova applicazione quanto previsto dall'art. 14, 2° e 3° comma.
5. Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità dell'area e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento in ossario comune.

ART.29  
SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE INDIVIDUALE (LOCULI)

1. Le sepolture private a tumulazione individuale (loculi) consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune.
2. Alla scadenza della concessione, trova applicazione l'art. 28, 5° comma.
3. Nel loculo può essere accolto un solo feretro, nonché eventuali cassette ossario, od esclusivamente cassette ossario ed urne cinerarie fino a capienza fisica del sepolcro.
4. Nella tariffa di concessione è compresa l'installazione di lapide in marmo o altro materiale idoneo, che è effettuata direttamente dal Comune.
5. Resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi od altri elementi decorativi, su autorizzazione del Comune.
6. E' consentita l'installazione di vaschette portafiori di dimensioni massime di cm 15 per cm 15 per cm 20 di altezza, con sporgenza massima di cm 15, a condizione che nella comunicazione di cui all'art. 42 il concessionario dichiari per sé e i propri aventi causa di sollevare il Comune da ogni responsabilità civile e penale in conseguenza dell'installazione e manutenzione delle vaschette portafiori, come nell'apposizione di fiori, lumi votivi o altro.
7. Nei cimiteri ove esistano loculi ad accesso diretto, l'installazione di portafiori, lumi votivi, iscrizioni e fotografie vanno installate esclusivamente sulla lapide corrispondente.
8. Qualora siano installati gli elementi di cui al precedente comma, è fatto divieto di depositare portafiori o lumi votivi sul pavimento ai piedi delle lapidi.
9. Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le vaschette portafiori o per i lumi votivi, come pure la fornitura e l'installazione dei suddetti elementi o l'impianto di apposito servizio di illuminazione votiva.
10. Le determinazioni di cui al comma precedente spettano alla Giunta Comunale.

ART.30  
TOMBE DI FAMIGLIA

1. La concessione di tombe di famiglia può avere per oggetto:
  - a) l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale;
  - b) l'assegnazione di tumulazioni costruite dal Comune.
2. Nel primo caso, la concessione è subordinata alla concessione edilizia per il progetto della costruzione che si intende edificare e al deposito infruttifero di una cauzione pari al 5% del valore della costruzione;
3. I lavori dovranno essere completati entro 2 anni dall'inizio dei lavori, pena la revoca della concessione, senza che il concessionario, o i suoi aventi causa, abbiano titolo a ripetere le somme versate per la concessione.
4. Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il Direttore dei Lavori.
5. La sepoltura non potrà essere utilizzata se non sia intervenuto l'atto di collaudo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, le cui spese gravano sul concessionario; eseguito l'atto di collaudo si procede allo svincolo della cauzione.
6. Nel secondo caso, il Comune non provvede a decorazioni, né alla posa di lapidi, il cui onere spetta ai concessionari, nel rispetto degli spazi loro assegnati sulla base del progetto di costruzione e previa approvazione del progetto.
7. Nel caso più concessionari intendano installare un'unica lapide, per motivi estetici o altro, il

- progetto di installazione della lapide deve essere sottoscritto da tutti i concessionari interessati.
8. Il collocamento della lapide dovrà avvenire entro un anno dalla concessione, e, comunque, entro 3 mesi dalla sua autorizzazione.

#### ART.31

#### CELLETTE OSSARIO

1. Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario che siano richieste in occasione di esumazioni od estumulazioni ordinarie.
2. La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni od estumulazioni ordinarie è autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in altra sepoltura privata già concessa o in celletta ossario. In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.

#### ART.32

#### CELLETTE CINERARIE

1. Le cellette cinerarie sono destinate ad accogliere le urne cinerarie, qualora il defunto non abbia espresso la volontà della dispersione delle ceneri nel cinerario comune.
2. A questo fine possono essere utilizzate anche cellette ossario, che possono essere fruite fino a capienza fisica.
3. Le urne devono avere le dimensioni massime determinate dalla dimensione fisica interna della celletta cineraria cui sono destinate.

#### ART.33

#### SEPOLTURE PRIVATE – ESERCIZIO DEI DIRITTI D'USO

1. Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del presente Regolamento.
2. In particolare, nessun atto inerente al seppellimento o ad esumazioni ed estumulazioni è permesso ogni qualvolta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.
3. Il richiedente deve provare il proprio diritto, con l'atto di concessione, o rimuovere l'opposizione.
4. Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.
5. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

#### ART.34

#### DIVISIONE E RINUNCIA

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o personale per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite con provvedimento di presa d'atto del Sindaco.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con le medesime forme e modalità, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

#### ART.35 MORTE DEL CONCESSIONARIO

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 24, 2°, 3° e 4° comma sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali entro 6 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato, con provvedimento del Sindaco, esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 24, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
3. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto alla richiesta di variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza con le procedure di cui all'art. 38.
4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 24, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.
5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 50 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di revoca della concessione con le procedure di cui all'art. 40.
6. La concessione revocata, una volta liberata dalle salme e dai resti mortali ed eseguite le eventuali opere di messa in pristino, può essere oggetto di assegnazione a terzi.

#### ART.36 SEPOLTURE PRIVATE – SCADENZA

1. L'Ufficio Servizi Cimiteriali provvederà a segnalare al concessionario, o ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura privata, che potrà essere rinnovata solo dopo la sua scadenza.
2. Il rinnovo è ammesso nei confronti delle persone individuate nell'art.23.
3. Qualora il concessionario, o suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguirsi in qualsiasi periodo e, di preferenza per quanto possibile, nel periodo concomitante alla Commemorazione dei Defunti.
4. Le pubbliche affissioni hanno luogo all'albo pretorio del Comune e mediante deposito tra gli atti a disposizione del pubblico di cui all'art. 4.
5. I termini eventualmente connessi con le suddette pubbliche affissioni sono calcolati rispetto alle pubblicazioni eseguite all'albo pretorio del Comune.

#### ART.37

#### MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

#### ART.38

#### DECADENZA E REVOCA DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Il Comune ha la facoltà di dichiarare in ogni momento la revoca delle concessioni di sepolture private per motivi di funzionalità, di decoro, per violazioni del presente Regolamento o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del Cimitero o delle concessioni loro assegnate.
2. La dichiarazione di revoca di cui al precedente comma, è deliberata dalla Giunta Comunale ed è pronunciata con atto del Sindaco.
3. Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza o di revoca nei casi previsti dal presente Regolamento, il Sindaco provvede a notificare agli interessati l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il termine perentorio di 30 giorni.
4. Copia della diffida è affissa all'albo pretorio del Comune e depositata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero.
5. Decorso il termine suddetto senza che sia stato provveduto, oppure, in caso di irreperibilità degli interessati, decorsi 60 giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della diffida, la dichiarazione di decadenza o di revoca è pronunciata con atto del Sindaco, salvo il caso di cui al 1° e 2° comma.
6. La copia della dichiarazione di decadenza o di revoca è conservata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero per 1 anno: l'originale di essa, corredato delle ricerche esperite e degli altri atti, è conservato nel fascicolo della sepoltura privata di che trattasi.
7. Trova piena applicazione la Legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### ART. 39

## FASCICOLI PER LE SEPOLTURE PRIVATE

1. Per ogni sepoltura privata è formato un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti gli atti che le si riferiscono.
2. Ad ogni sepoltura privata corrisponde una scheda nella quale sono sinteticamente indicate la natura della concessione, il concessionario, le persone sepoltevi e gli altri elementi che siano ritenuti utili.
3. Per le sepolture private ad inumazione individuale può essere conservata la sola scheda.
4. Le schede non sono necessarie qualora si adotti un sistema informatizzato di tenuta delle registrazioni cimiteriali.
5. I registri previsti dall'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 possono essere tenuti con i sistemi di cui al comma precedente. In tal caso, saranno formati annualmente tabulati, in duplice copia, e la vidimazione del Sindaco andrà apposta su di essi.

### ART.40

#### RETROCESSIONE DI SEPOLTURA PRIVATA

1. La rinuncia di concessione di sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune.
2. All'atto della rinuncia è corrisposto al concessionario un corrispettivo così determinato:  
 $C = t - (t \times u : d)$   
dove: C = corrispettivo da rimborsare  
t = tariffa di concessione corrisposta, rivalutata con gli ultimi indici ISTAT disponibili relativi ai coefficienti per moltiplicare valori espressi in lire dell'anno di riferimento per tradurli in lire attuali, dal 1968 denominati "indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati"  
u = periodo, in anni, di concessione usufruito  
d = durata della concessione
3. Per le concessioni a tempo indeterminato, il valore della durata si assume, convenzionalmente, pari a 99 anni.
4. Nel caso la retrocessione della sepoltura privata riguardi sepolture a tumulazione costruite con modalità non conformi alla previsione dell'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il corrispettivo è determinato dalle tabella delle tariffe, allegata al presente regolamento e di cui fa parte integrante e contestuale.

### TITOLO VII

#### ALTRE DISPOSIZIONI

### ART.41

#### DIVIETI

1. Nei Cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.
2. In particolare è vietato:
  - a) fumare, tenere contegno chiasoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora,

- b) introdurre oggetti estranei o indecorosi,
- c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi,
- d) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori,
- e) asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile del servizio di custodia,
- f) calpestare le aiuole e le sepolture e camminare al di fuori dei viali,
- g) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti,
- h) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro,
- i) fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati,
- j) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune,
- k) chiedere elemosina, fare questue o raccolta di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco,
- l) assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato,
- m) riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta esecutrice o fornitrice. Eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi,
- n) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del Sindaco,
- o) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del Sindaco, che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione,
- p) entrare o introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel Cimitero e l'uso di tali mezzi, ivi compresi gli elementi identificativi (targa, ecc.) risulti dall'autorizzazione. Tale divieto non si applica ai mezzi comunali, né ai soggetti disabili non deambulanti, che utilizzino particolari apparecchi di locomozione (carrozzine o simile),
- q) introdurre cani, anche se al guinzaglio;
- r) nelle immediate vicinanze del Cimitero è vietata la sosta dei nomadi, prevedendo lo sgombero immediato anche d'ufficio.

#### ART.42 ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE

1. L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso, nonché l'introduzione nel Cimitero dei relativi materiali è subordinata alla comunicazione scritta al Sindaco, quando non sia richiesta la concessione edilizia.
2. La comunicazione indica: il richiedente, il committente, il concessionario, l'esecutore, la sepoltura interessata, la data di inizio dei lavori, i materiali impiegati ed è corredata da un disegno, in scala conveniente, debitamente quotato delle opere da realizzare. La comunicazione deve essere presentata al Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, che non possono essere avviati prima della data indicata nella comunicazione.
3. L'Ufficio Tecnico Comunale ha facoltà, in ogni momento, di richiedere ulteriore documentazione, di stabilire particolari prescrizioni o di inibire l'esecuzione dei lavori.
4. I materiali possono essere introdotti nel Cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e

devono essere, per quanto possibile, già predisposti e lavorati.

5. I lavori devono essere eseguiti esclusivamente negli orari fissati dal Sindaco, con proprio provvedimento, e a condizione che sia presente personale comunale.
6. Nelle sepolture ad inumazione, l'installazione di copritomba non potrà mai eccedere i due terzi della fossa, né alterare le distanze tra una fossa e l'altra.
7. I vasi e le altre installazioni mobili o rimuovibili devono recare, anche in posizione non direttamente visibile, il nominativo della persona cui appartengono.

#### ART.43

#### IMPRESE ESECUTRICI DI LAVORI ALL'INTERNO DEI CIMITERI

1. Le ditte che intendono eseguire lavori all'interno dei Cimiteri quali installazione di lapidi, iscrizioni sui marmi, devono premunirsi di autorizzazione. Devono inoltre prendere accordi con il custode per il prelievo dei marmi.
2. Le Ditte autorizzate ad eseguire i lavori devono attenersi alle disposizioni del presente regolamento, nonché delle singole prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate per ciascun lavoro.

#### ART.44

#### OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
3. Al personale suddetto è vietato:
  - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

#### TITOLO VIII DISPOSIZIONI VARIE

ART.45  
ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA  
A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI  
E CADUTI IN GUERRA

1. All'interno dei Cimiteri del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "Cittadini benemeriti".
3. Caduti in guerra.

ART 46  
MAPPA

1. Presso l'Ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

ART.47  
SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dell'ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

TITOLO IX  
NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

ART.48  
EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

#### ART.49

#### DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

1. Ai sensi della normativa vigente, spetta al Responsabile dell'ufficio, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile dell'Ufficio, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi di legge.

#### ART.50

#### CONCESSIONI PREGRESSE

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata di concessione, il regime indicato nell'atto concessorio

#### ART. 51

#### RIFERIMENTI ADALTRA NORMATIVA

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni contenute nel D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e alle leggi sanitarie citate in premessa.

#### ART. 52

1. Il presente regolamento abroga tutte le precedenti norme regolamentari emesse dal Comune ed entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.

#### ALLEGATO "A"

#### TARIFFE

#### TABELLA 1 – CONCESSIONI

1. Cimitero Comunale di Villaverla e Novoledo Concessioni loculi per 30 anni	L.....
2. Concessioni loculi per 99 anni	L.....
3. Concessione cellette ossario	L.....
4. Rinnovo concessione loculi già concessi per ulteriori 30 anni	L.....
5. Rinnovo loculi già concessi per ulteriori 10 anni (per una sola volta)	L.....

TABELLA 2 – SERVIZI

1. Inumazione di salma nell'ambito del cimitero	L.....
2. Esumazioni ordinarie chieste da privati	L.....
3. Estumulazioni ordinarie chieste da privati	L.....
4. Esumazioni straordinarie	L.....
5. Estumulazioni straordinarie	L.....
6. Apertura e chiusura loculo	L.....
7. Collocamento di lapidi con iscrizioni su tombe a terra	L.....
8. Occupazione temporanea di suolo cimiteriale al mq. (mensile)	L.....

